



COVID-19 e Startup Innovative: le misure di sostegno e rafforzamento previste dal DL Rilancio

Davide Orto
Giugno 2020

L'art. 38 del DL 19 maggio 2020 (DL Rilancio) contiene una serie di interventi e misure destinate all'intero ecosistema delle startup e delle PMI innovative, frutto di circa 850 milioni di euro di stanziamenti (incluso anche le risorse del nuovo fondo per il trasferimento tecnologico, che verrà gestito dalla ENEA, l'agenzia per le nuove tecnologie, energie e sviluppo sostenibile).

La *ratio* della norma è quella di destinare misure specifiche per le imprese rientranti nel novero delle Startup Innovative, di cui all'art. 25, c. 2, DL 179/2012 e, più in generale, per l'intero sistema dell'innovazione. La portata dell'intervento è molto ampia (le ultime misure degne di nota anche in termini di investimento globale sono stati proprio quelli introdotti nel 2012) e forse si è atteso troppo anche in considerazione del passo che molti altri sistemi, europei e non, stanno mantenendo in termini di sostegno al mondo startup ed al venture capital.

Siderale è infatti la distanza del nostro ecosistema Startup rispetto a quelli nord-europei (su tutti, quello britannico, quello tedesco, quello scandinavo e quelli delle nuove economie high tech, come l'Estonia, solo per citarne alcuni), senza ovviamente considerare gli esempi al di fuori di ogni portata come la "Silicon Valley" americana, la "Silicon Wadi" di Tel Aviv o gli innumerevoli hub digitali della Cina.

Tornando al sistema italiano, gli interventi messi in campo dal DL Rilancio si sono resi necessari non solo per un comparto ultimamente trascurato come quello delle startup, ma soprattutto per far fronte alle drammatiche conseguenze derivanti dall'emergenza pandemica del COVID-19, che ovviamente non ha risparmiato le società che, forse più di tutte, necessitano di nuova liquidità e nuovi strumenti per sviluppare il proprio business e le proprie tecnologie, sempre con l'obiettivo di consolidarsi nel mercato.

Così, il DL Rilancio (e, come si vedrà, i numerosi decreti ministeriali previsti per l'attuazione di tali disposizioni) ha l'arduo - e nobile - compito di incentivare la raccolta di capitale per quelle start-up e PMI innovative che ancora hanno valori ridotti di produzione e sperimentazione, in modo da offrire gli strumenti per una maggiore capitalizzazione e per una crescita più efficace.



COVID-19 e Startup Innovative: le misure di sostegno e rafforzamento previste dal DL Rilancio

Davide Orto
Giugno 2020

1) Incremento delle risorse finanziarie attraverso gli strumenti partecipativi

Nei primi due commi dell'art. 38, si rilevano interventi a favore di una misura già adottata sin dal 2012, che risponde al nome di "Smart&Start Italia", ossia uno dei principali strumenti agevolativi rivolti alle Startup Innovative, istituito dal decreto del MISE del 24 settembre 2014 e oggetto di recente (seppur timida) revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell'ultimo "Decreto Crescita" (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019).

Gli interventi previsti si tramutano sostanzialmente in un incremento della dotazione finanziaria destinata allo "Smart&Start Italia", per un importo di 100 milioni di euro, con l'obiettivo di creare maggiori risorse per le start up innovative e in un ampliamento della capacità di azione, in modo da offrire maggiori possibilità di raccolta di capitali.

Lo "Smart&Start Italia" consente alle startup innovative, in particolare quelle che presentano progetti imprenditoriali di significativo contenuto tecnologico e innovativo, di ricevere finanziamenti agevolati (quasi interamente ad interessi zero) e servizi di tutoraggio anche tramite incubatori, acceleratori, organismi di ricerca, *business angels*, etc. (al momento, lo strumento è gestito da Invitalia).

Con gli interventi di cui ai primi due commi dell'art. 38, si ha l'obiettivo di rendere lo strumento "Smart&Start Italia" maggiormente evoluto, accorciando la distanza tra founders ed investitori (privati o istituzionali) ed introducendo nuove categorie di agevolazioni, ad esempio, sotto forma di contributi a fondo perduto o di finanziamenti convertibili, offrendo alle startup maggiori possibilità di investimento da parte dei terzi.

Purtroppo, però, l'attuazione della norma (che comunque di per sé non sarebbe in grado di avere oggi risvolti pratici), data anche la sua genericità, richiede l'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, previsto con decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL Rilancio.

2) Fondo di sostegno al venture capital e Fondo di garanzia PMI innovative

Con il comma 3 dell'art. 38, vengono incrementate le risorse del "Fondo di sostegno al venture capital", già istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, per ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020.

In particolare, si prevede un intervento straordinario per fronteggiare l'emergenza pandemica a favore esclusivamente di startup e PMI innovative da attuarsi mediante investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili o strumenti finanziari.



COVID-19 e Startup Innovative: le misure di sostegno e rafforzamento previste dal DL Rilancio

Davide Orto
Giugno 2020

Anche in tal caso, secondo le modalità che saranno adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Il fondo interviene con garanzie dirette o con controgaranzie (su operazioni concesse da Confidi o da altri fondi di garanzia) per finanziamenti a medio-lungo termine o prestiti partecipativi (fino ad un taglio massimo di 1,5 milioni di euro), con carico di interessi relativamente ridotto.

3) Interventi diretti sulla natura delle Startup Innovative

La norma non interviene solamente incrementando i budget a disposizione dell'ecosistema delle Startup, ma prevede anche alcune novità che possono avere una portata più squisitamente pratica.

Il comma 4 equipara le startup innovative – nel caso di contratti di ricerca *extra muros* – alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all'art. 1, comma 200 della legge 160/2019. Si tratta, in particolare, dei costi riferiti ad attività di ricerca e sviluppo commissionate a soggetti terzi e quindi non con l'utilizzo del proprio personale e delle proprie attrezzature.

In questo modo, viene ampliato il bacino di utilizzabilità del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, ricomprendendo, appunto, anche quelle terziarizzate.

Il comma 5 prevede una proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (quindi, elevando il periodo di iscrizione da 5 a 6 anni).

Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e/o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

Ovviamente, la disposizione era attesa da tutti gli interlocutori e la sua introduzione era quantomeno scontata, soprattutto in considerazione degli effetti negativi per l'economia provocati dalla diffusione del COVID-19 e dalle misure restrittive, che inevitabilmente hanno limitato anche l'attività delle startup. Tuttavia, la proroga in parola non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente in materia di startup.



COVID-19 e Startup Innovative: le misure di sostegno e rafforzamento previste dal DL Rilancio

Davide Orto
Giugno 2020

4) Incentivi fiscali agli investimenti in Startup Innovative

La norma introduce anche incrementi agli incentivi fiscali in favore delle persone fisiche che investono in Startup o in PMI innovative (dai commi 7 al 9).

In particolare, viene innalzata la detrazione d'imposta dal 30% al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può in ogni caso eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100 mila euro con obbligo di mantenere la partecipazione per almeno tre anni.

Il medesimo incremento (dal 30% al 50%) viene stabilito anche sulle somme investite dai privati nelle PMI Innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti "de minimis".

Altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio.

La finalità della misura è ovviamente quella di stimolare investimenti, seppur di importo limitato, che comunque assumono un ruolo fondamentale nel ciclo di vita di una startup innovativa, anche successivamente alla sua cancellazione dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Anche questo appare come un segnale di incentivazione alla raccolta di capitale di rischio per le startup innovative e PMI innovative, in cerca di una spinta definitiva all'implementazione dei propri progetti ed alla maggiore capitalizzazione.

Forse, l'estensione dell'incremento dell'agevolazione fiscale anche agli investitori persone giuridiche avrebbe suscitato maggior interesse negli investimenti in startup anche da parte di quei soggetti che oggi ricoprono un ruolo determinante nella crescita delle startup, soprattutto nell'area tecnologica, ed avrebbe anche contribuito a ridurre il *gap* tra il venture capital in Italia e quello negli altri Paesi UE.

5) Interventi al c.d. Startup Visa

Un ulteriore intervento previsto dall'art. 38 (al comma 10) riguarda lo strumento del c.d. "Startup Visa", che purtroppo, dalla sua istituzione non ha trovato vasta applicazione (dal 2014 alla fine del 2019 le domande formulate sono state quasi 500, mentre quelle accolte sono state circa 250).



COVID-19 e Startup Innovative: le misure di sostegno e rafforzamento previste dal DL Rilancio

Davide Orto
Giugno 2020

L'intervento prevede il dimezzamento delle soglie minime per l'attrazione di investimenti verso le società di capitali e le start-up innovative.

Lo "Startup Visa" è stato introdotto tra gli strumenti di attrazione degli investimenti da cittadini Extra-Ue vogliono fare ingresso nel nostro Paese.

A tal fine è aggiunto al D.Lgs. 286/1998 (Testo unico sull'Immigrazione) l'articolo 26-bis, il quale prevede che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in:

- 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine;
- 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale;
- 1 milione di euro in società di capitali italiane e 500 mila euro in start-up innovative.

Con il comma 10 dell'art. 38 del DL Rilancio, l'ultima soglia minima di investimento straniero è stata ridotta a 500 mila in società di capitali ed a 250 mila in startup innovative.

L'elemento attrattivo è anche l'introduzione di una procedura semplificata per il rilascio del visto di ingresso totalmente in via telematica.

6) Interventi nel settore dei videogames

La norma chiude con 4 milioni di euro di stanziamenti per la produzione e lo sviluppo dei videogames in Italia, che rappresenta un'industria con elevate potenzialità (si vedano i modelli americani e asiatici).

Le risorse saranno destinate all'istituzione di un fondo *ad hoc* (il c.d. First Playable Fund) presso il Ministero dello Sviluppo economico, diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi analogamente a quanto già adottato da Paesi europei ed extra-europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Danimarca.

Il fondo è finalizzato a sostenere le fasi di progettazione, prototipazione e produzione dei videogames (comunque destinati alla distribuzione commerciale), mettendo a disposizione contributi a fondo perduto, che possono essere riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10 mila euro a 200 mila euro per ogni singolo prototipo.

I contributi devono comunque essere destinati alle risorse interne dell'azienda beneficiaria, alle attrezzature tecniche (hardware, software e licenze) e sono accessibili alle società regolarmente costituite e che abbiano almeno in Italia una stabile organizzazione e sede legale nello Spazio Economico Europeo.



COVID-19 e Startup Innovative: le misure di sostegno e rafforzamento previste dal DL Rilancio

Davide Orto
Giugno 2020

Anche per l'attuazione pratica di questa misura è prevista l'emissione di un decreto del MISE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL Rilancio.

Gli interventi racchiusi nell'art. 38 del DL Rilancio, anche se in attesa dei decreti di attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico (che dovranno comunque essere monitorati con attenzione per comprendere nel dettaglio la loro effettiva portata), non possono essere ritenuti sufficienti per un definitivo allineamento dell'ecosistema delle Startup italiane a quello dei principali Paesi europei.

Già solo l'innalzamento della detrazione fiscale (dal 30% al 50%), limitato alle sole persone fisiche e al di sotto della soglia dei 100 mila euro di investimento, rischia di favorire solo le operazioni poco strutturate, lasciando indietro i *business angels* che operano sotto forma di società (o fondi) che spesso intervengono in una fase più avanzata della startup e con capitali superiori alla soglia sopra citata, quando la tecnologia è più consolidata e si è più pronti a crescere nel proprio mercato di riferimento.

Una spinta importante, anche verso l'investitore estero, potrebbe essere rappresentata dalla riduzione della tassazione delle plusvalenze, dalla limitazione del periodo di detenzione delle partecipazioni e da meccanismi di recupero delle perdite, misure notoriamente in grado di incentivare operazioni di investimento senza il timore di soluzioni di *exit* anticipate.